

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE SELETTIVE DI PROGRESSIONE VERTICALE NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA (Delibera G.P. n. 92 del 5 aprile 2006)

Art.1

Principio generale

1. Le selezioni per le progressioni verticali avvengono nel rispetto dei principi fissati dalla normativa di riferimento vigente ed in particolare deve essere data adeguata pubblicità alla selezione e alle modalità di svolgimento, in modo da garantire l'imparzialità e l'economicità e celerità di espletamento; le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate sulla base della programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale deliberato dalla Giunta.

Art.2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso alle categorie superiori da parte del personale dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Provinciale di Lucca attraverso procedure selettive di progressione verticale.
2. Il numero e la tipologia delle progressioni verticali vengono approvate dalla Giunta nell'ambito del piano assunzioni del personale.
3. Qualora le procedure di progressione verticale abbiano esito negativo o in mancanza all'interno di personale avente diritto, i posti relativi sono coperti mediante le procedure previste per l'accesso dall'esterno in base a provvedimento motivato dell'Amministrazione. Tale provvedimento è oggetto di informazione ai soggetti sindacali.
4. Le norme del presente regolamento sono applicabili anche a particolari profili o figure professionali caratterizzate da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'Ente: l'individuazione delle suddette figure avviene in sede di programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale ad opera della Giunta.

Art.3

Prova selettiva

1. Per ogni progressione verticale ai sensi del precedente art. 1, viene svolta una prova selettiva. La prova selettiva si svolge in due fasi al termine delle quali il vincitore viene inquadrato nella categoria superiore.

Art.4

Requisiti per l'accesso

1. La partecipazione alle procedure selettive di progressione verticale è riservata al personale dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Lucca, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno 2 anni alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, che sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) appartenenza alla categoria immediatamente inferiore a quella oggetto della selezione;

b) possesso dei seguenti titoli di studio rilasciati da scuole o istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti, richiesti per il livello cui si aspira o in alternativa:

- per l'accesso alla categoria B1

diploma di scuola secondaria di primo grado o 3 anni di anzianità nella categoria A.

- per l'accesso alla categoria B3

diploma di scuola secondaria di primo grado o 3 anni di anzianità nella categoria A o 2 anni nella categoria B1.

- per l'accesso alla categoria C:

diploma di scuola secondaria di secondo grado o 3 anni di anzianità nella categoria B e titolo di studio richiesto per l'accesso alla stessa.

- per l'accesso alla categoria D1:

diploma di laurea (compresi i diplomi di laurea di cui al D.M. 509/99) o 3 anni di anzianità nella categoria C e titolo di studio richiesto per l'accesso alla stessa

- per l'accesso alla categoria D3:

diploma di laurea (compresi i diplomi di laurea di cui al D.M. 509/99) o 3 anni di anzianità nella categoria D1 o 5 anni nella categoria C e titolo di studio richiesto per l'accesso alla categoria C.

Per la determinazione dell'anzianità si computa l'effettivo servizio alla data di scadenza delle domande di ammissione alla selezione secondo la normativa vigente.

2. Può partecipare altresì alle procedure di selezione alle progressioni verticali il personale assunto a tempo indeterminato in possesso dei seguenti requisiti: anzianità di servizio di almeno quindici anni, maturata nella categoria immediatamente inferiore a quella dei posti riservati alla selezione, in particolari professionalità acquisite nell'Ente in posizioni giuridicamente rilevanti sotto il profilo della diretta responsabilità di funzioni, e in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno alla categoria inferiore a quella di appartenenza, fatto salvo quanto previsto da specifiche norme di legge per la copertura di posti individuati dall'Amministrazione, che richiedano specifiche conoscenze specialistiche teoriche acquisibili con uno specifico titolo di studio.

3. Nei limiti di quanto stabilito nei commi precedenti, i bandi di selezione potranno richiedere eventuali specifici titoli in relazione all'area professionale ed alle caratteristiche

del posto da ricoprire, nonché la valutazione del servizio eventualmente prestato anche con contratto a tempo determinato nell'ambito della Pubblica Amministrazione. In ogni caso non è possibile prescindere dal possesso di titoli di studio specifici ed eventualmente dal possesso delle abilitazioni professionali e/o dell'iscrizione ad albi professionali qualora questi siano richiesti da norme di carattere generale per lo svolgimento di determinate attività tecnico-specialistiche o professionali.

Art.5

Bandi di selezione

1. Le procedure selettive di progressione verticale del personale della Provincia di Lucca disciplinate nel presente regolamento, sono indette con provvedimento del Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione dell'Ente e rese pubbliche mediante affissione all'Albo ufficiale. I bandi sono altresì portati a conoscenza degli interessati con forme idonee.

2. Il provvedimento contiene l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) la categoria professionale, l'area di appartenenza, il numero dei posti da ricoprire e il trattamento economico spettante;
- b) la tipologia di procedimento di selezione;
- c) il termine e la modalità di presentazione delle domande;
- d) i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per partecipare alla selezione;
- f) la determinazione del diario e della sede dei colloqui ovvero le modalità per portarne i candidati a conoscenza;
- i) i titoli che danno luogo a precedenza o preferenza a parità di punteggio, nonché i termini e le modalità per la loro presentazione;

Art.6

Modalità di svolgimento

1. Per ogni progressione verticale individuata viene formata una graduatoria sulla base dell'attribuzione di un punteggio, per un massimo di 100 punti, assegnato ai candidati con i seguenti criteri:
 - Titoli di studio e curriculum professionale (20 punti su 100 per i passaggi a B1 o B3; 30 punti su 100 per i passaggi a C1, D1 o D3);
 - Valutazioni dirigenziali sui risultati conseguiti nel lavoro nei 3 anni precedenti (20 punti su 100);
 - Prova scritta volta ad accertare le conoscenze generali e di base utili per l'assunzione del ruolo nella categoria superiore (60 punti su 100 per i passaggi a B1 o B3, 50 punti su 100 per i passaggi a C1, D1 o D3);

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alla valutazione dirigenziale, i giudizi di distinto ed eccellente vengono considerati equivalenti. Solo nel caso di parità del punteggio complessivo relativo a tutti i criteri individuati, la differente valutazione di distinto ed eccellente potrà essere considerata quale titolo preferenziale ai fini della formazione della graduatoria.

2. Il candidato che risulta al primo posto della graduatoria formata ai sensi del precedente comma, ha accesso ad un apposito percorso formativo teorico/pratico i cui contenuti e la cui durata saranno stabiliti dalla commissione giudicatrice di cui al successivo art.6; relativamente alla durata, essa non potrà essere comunque inferiore a 30 ore per le progressioni a B1, B3 o C1 e 60 ore per le progressioni a D1 o D3.
3. Al termine del percorso formativo di cui al comma 2, viene svolta, a cura della commissione giudicatrice, una verifica finalizzata ad accertare l'apprendimento dei contenuti del predetto percorso formativo.
4. Se al termine del suddetto percorso formativo il candidato risulta non idoneo, viene ammesso al percorso formativo il secondo candidato risultante dalla graduatoria medesima e così di seguito, sempre che i candidati abbiano comunque ottenuto un punteggio maggiore di 70 punti su 100.

Art.7

Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici sono nominate con provvedimento del Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione e sono composte, da tre membri esperti nelle materie oggetto del concorso.
2. Delle suddette commissioni fanno parte 2 dirigenti interni all'Ente e 1 esperto esterno.
3. Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici sono svolte da un dipendente di categoria non inferiore alla C.
4. Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per eventuali esami di lingua straniera e per le materie speciali.

Art.8

Approvazione degli atti

1. Al completamento delle prove selettive, i risultati delle stesse saranno approvati con provvedimento del Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione; gli stessi sono immediatamente efficaci e resi pubblici mediante le modalità vigenti nell'ambito dell'Amministrazione Provinciale. Dalla data della pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.